



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SINDACO

N. 17 DEL 30-04-2016

Ufficio: AREA FINANZ.

Oggetto: "MANOVRA TARIFFARIA" ANNO 2016. Conferma tariffe IMU, TASI, TARI, TOSAP e PUBBLICITA' e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile, PANEPINTO CARMELO

Visto il preliminare n. 18 del 30-04-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Che con decreto del 01/03/2016 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016;

Dato atto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione fa automaticamente slittare i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù - dell'art.1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*"; - e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.

388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento Autorizzazione esercizio provvisorio.

Atteso che è autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016 come si evince dal comunicato del 28 ottobre 2015 con il quale il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 162, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 22 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. io agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, (con parziale eccezione per la TARI) *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; **b)** comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "e) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modcare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; **c)** comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la

determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da lo a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma lo lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data incomodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «oa) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;".

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 — vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo i del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono

abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo i del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo n del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, s'abrogato." **d)** comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati. (vedi testo sopra riportato). **e)** commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).

Valutata l'opportunità di mantenere le tariffe degli altri tributi ed in particolare:

TARI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti, applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale;

Con atto deliberativo del Consiglio Comunale N. 23 del 24/07/2015, sono state approvate le tariffe per l'anno 2015;

L'Ufficio Tecnico Comunale con nota n. 5577 del 20/04/2016 ha comunicato i dati relativi al costo del servizio, suddivisi tra costi fissi e costi variabili, per l'anno 2016;

Dalla predetta analisi emerge che l'incremento del costo di alcune voci del servizio che si potrebbero verificare durante il corso dell'anno potranno essere assorbite dall'economia scaturente dal minor costo del servizio di raccolta a seguito dell'affidamento effettuato dal nuovo organismo gestore;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI

In considerazione delle limitazioni imposte dalla legge di stabilità si ritiene di mantenere lo stesso impianto tariffario in vigore nel 2015;

Tutto ciò premesso e considerato.

Acquisiti in argomento i pareri di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile

DETERMINA

1) Di prendere atto delle disposizioni normative in premessa descritte che di seguito s'intendono richiamate ed in particolare:

a) della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);

b) dell'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 con il quale viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata — A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) Di confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI, TARI, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ed addizionale comunale IRPEF in vigore nell'anno 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015

F.to PANEPINTO CARMELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 412 per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2016 al 17-05-2016

Lì 18-05-2016

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**